

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2186)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati GUERRINI, BOCCHI, COMINATO, PERNICE,
GRADI, CUFFARO, FILIPPINI GOBBI, JANNI, AMADEI FERRETTI,
MARTELOTTI e PALMINI LATTANZI**

(V. Stampato Camera n. 216)

*approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile -
Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 gennaio 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1987*

**Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina
della pesca marittima**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare il Ministro della marina mercantile, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei».

Art. 2.

1. La lettera *d*) dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è soppressa.

Art. 3.

1. L'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«*Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca.* — 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca, nonchè pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini emanati dall'autorità amministrativa;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati dai regolamenti o non espressamente permessi o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonchè detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura da regolamenti, decreti o ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o commerciare pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca, e comunque detenere, trasportare o fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate».

Art. 4.

1. L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«*Pene per le contravvenzioni.* — 1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due

mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000».

Art. 5.

1. L'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«*Pene accessorie.* — 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono state costruite opere o impianti non autorizzati».

Art. 6.

1. L'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«*Sanzioni amministrative.* — 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a), b) e c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 12 milioni.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 12 milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000 chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

6. Alle violazioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

c) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) il giudice, valutate le circostanze, può altresì disporre la sospensione del comandante della nave dall'esercizio del comando per un periodo non inferiore a mesi due aumentabili fino ad un anno in caso di recidiva».

Art. 7.

1. L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogato.

Art. 8.

1. L'articolo 28 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«*Confisca del pescato.* — 1. Il pescato sequestrato viene immediatamente destinato dall'autorità che ha proceduto al sequestro ad istituti di assistenza e beneficenza, a meno che l'interessato ne abbia chiesto la

restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al doppio del valore del pescato calcolato sulla media dei prezzi di mercato.

2. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

3. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia».